PER

Li Pupilli D. Carlantonio, D. Francesco, e D. Giovanni Foschini

CONTRA

D. Virgilio Longo

A relazione del Degnissimo Sig. Consigliere, e Commessario D. Donato Belli.

In Banca del Mastrodatti Gilardi.
Presso del Magn. Scrivano Pascale Addario.

Trepitoso fu, ed è tuttavia il giudizio promosso da D. Virgilio Longo prima nella Corte Locale, indi nel S. C. contro del fu D. Luiggi Foschini, per l' interpetrazione d' alcuni patti apposti nell'instromento di cessione d'alcuni nomi di debitori assegnati per fondo d'una Cappellania, istituita dal fu D. Carlantonio Longo: Dicemmo strepitoso, dappoicchè l'abbiam ricavato dalle replicate dottissime allegazioni delli valorosissimi Avvocati di questa Causa, due de' quali con singolar dottrina sostennero, che la detta cessione fosse semplice assegnamento *pro faciliori esactione*; l'altro sodisfazione *in solutum*. Ma noi sebbene molto avessimo imparato da sì dotte allegazioni, tuttavolta altrimenti ci sembra doversi esaminare la presente controversia, come da' seguenti fatti rileveremo.

·47·

Nel dì 2. Febrajo D. Carlantonio Longo nell' ultimo suo nuncupativo testamento instituì erede universale, e particolare D. Francesco Longo di lui germano fratello, ordinando, *che dal medesimo si dovesse fondare, e stabilire un legato perpetuo alla casa, e discendenza del Signor D. Niccola Longo suo cugino nella somma di ducati 1500. acciò dalli frutti, e rendite annuali di essi ogn' anno se ne celebrassero tante Messe di requie per l' anima sua, e de' suoi maggiori, quante ne capiranno alla ragione di carlini quattro la Messa, da celebrarsi per il Rev. Sig. D. Filippo Longo di lui figlio, durante la sua vita, alla ragione, che per il detto suo erede si stabilirà, LASCIANDO PERO' A LIBERA DISPOSIZIONE DEL MEDESIMO SIG. SUO FRATELLO EREDE DI STABILIRE TUTTO, E QUANTO POSSA CONCERNERE CIRCA LO STABILIMENTO, E PERPETUITA' DI DETTO LEGATO ASSEGNARGLI IL FONDO DEL MEDESIMO, E LE CHIAMATE DI QUELLI, LI QUALI DEVONO ENTRARE AL GODIMENTO DEL DETTO LEGATO, CON ESPRIMERE OGN' ALTRA CONDIZIONE, E LEGGE, CHE GLI PARERA' APPORVI NEL DETTO LEGATO, rimettendosi a quando per il medesimo si farà, e stabilirà; d' avere però il suo effetto il presente legato, seguita sarà la morte del detto Rev. Sig. D. Francesco erede* (1).

Seguita la morte di D. Carlantonio; per esecuzione della dettata disposizione, e legato: D. Francesco Longo di lui fratello, ed erede fondò con pubblico instrumento de' 9. Marzo 1742. la prescritta Cappellania, facendo uso dell' ampia facoltà concessagli dal Testa-

(1) Come dalla fede *inter caetera, fol.* 130.

Testatore, assegnò, e stabilì per fondo della Cappellania tanti nomi de' debitori, e capitali bullari nella somma di ducati 1500., che distintamente descrisse nel cennato instromento, in cui spiegò, che gli eredi di D. Niccola Longo dovessero celebrare, o far celebrare dalli frutti di detti capitali assegnati in fondo della Cappellania tante Messe, quante ne capissero alla ragione di carlini quattro l'una, cioè grana quindeci al Celebrante, e grana venticinque al primogenito de' figli, e discendenti di detto Niccola da primogenito in primogenito, in mancanza di questi li discendenti de' secondogeniti, indi de' terzogeniti; ed in mancanza de' maschi invitò la linea femenile primogenita, secondogenita, terzogenita, e così *in infinitum*.

Fondata così, e non altrimenti la riferita Cappellania in esecuzione della disposizione di detto D. Carlantonio, e passato all'altra vita D. Francesco Longo fondatore nel dì 7. Luglio 1760. lasciando erede D. Luiggi Foschini, il quale à 18. Novembre dell'istesso anno, adempì con altro instrumento tutto rimessivo a quello de' 9. Marzo 1742. alla detta fondazione, con assegnare, e cedere tutti que' nomi di debitori per lo fondo della Cappellania addetti *in pieno dominio, e possesso del sudetto D. Virgilio Longo* figlio primogenito di Niccola (1); *promettendo farli veri, esigibili, e non esatti, e quelli difendere, ed antestare da oggi avanti in giudizio, e fuori, ed esser tenuto all'evizione de jure, & de facto generalmente, e specialmente da tutti gli uomini, e persone di qualsivoglia dignità* (1). Questa pro-

(1) *Fol. 31. ad 33. litt. A.*
(1) *Dict. fol. 31. ad 33. litt. A.*

messa forma il sabro della controversia ; conciosiacosachè a 7. Giugno del 1767. domandò D. Virgilio Longo nel S. C. prestarsegli l' esigibilità per li capitali assegnati (1) ; ed il degnissimo Sig. Commissario di quel tempo , intesi pienamento gli Avvocati di questa Causa , ordinò à 15. Marzo del 1768. *Quod discussis debitoribus providebitur ; & interim D. Aloysius Fuschini conventus se obliget penes acta S. R. C. resarcire omnes expensas , damna , & interesse magnifico supplicanti , pro discussione , & caussa prædicta* viziato (2). Non piacque questo decreto a D. Virgilio , onde *contrio* , *meliori imperio* domandò rivocarsi (3) , con tuttochè l' avesse prima accettato ; e procurò la discussione del proposto gravamente , senzachè si fosse punto inteso l'Avvocato di Foschini , per cui ottenne à 14. Aprile dell' istesso anno *partibus certioratis*, questa riforma ;..., *stat indecisis : verum si bonorum debitorum discutiendorum in venditione non inveniatur oblatio , non teneatur dictus D. Virgilius sibi adjudicare bona prædicta* (4) . Questo era quel tanto , che D. Virgilio pretendea , e di presente pretende ; e non sappiamo se si fosse ben' anche prudentemente maneggiato col Procuratore di Foschini di quel tempo , il quale non solo omise d' avvisare l' appuntamento all' Avvocato , che sosteneva le parti di Foschini , moltomeno gli fe sapere il trascritto decreto , in grado di contrario imperio proferito : Senonche gli stessi Contradittori per accidente , dopo moltissimo tempo , fecero consapevole del decreto l'Avvocato di Foschini ,

(1) *Ut fol.* 1. *ad* 4.
(2) Così dal *fol.* 78. d'onde rilevasi chiaramente la cennata viziatura .
(3) *Ut fol.* 80. *ad* 81.
(4) Leggasi al *fol.* 79.

ni, che se ne dolse grandemente, specialmente avanti dell' Illustre Sig. Marchese Presidente D. Baldassarre Cito, il quale gliene accordò a 17. Agosto 1769. il gravame di *V. F. ad finem revocandi* (1).

Potrà il S. C. imaginare la rabbia di D. Virgilio in vedere in campo l' inaspettato gravame, e quanto si fossero impegnati li suoi peritissimi Avvocati per la sospenzione del medesimo; ma la giustizia portò, che le sue premure rimasero vuote, mentre il lodato Illustre Marchese Presidente, *partibus auditis*, à 22. Agosto 1769. decretò nella supplica di D. Virgilio;... *non esse locum petitis* (2).

Avverso di questa decretazione non vi fu gravame, e passò in giudicato; perciocchè noi non siamo nella necessità nè di accusare il Procuratore di Foschini, nè censurare la condotta di D. Virgilio; tantopiù, che propostasi la Causa nel S. C. a 4. Febrajo 1772. fu rivocato il decreto de' 14. Aprile 1768. proferito in grado di contrario imperio (3), e fu confermato l' antecedente de' 15. Marzo 1768. *Visis supplicationibus*, sono le parole, *fol.* 116. & 121. *bene provisum in decreto fol.* 79. & *facta discussione debirorum in actis deductorum, si non reperiantur emptores bonorum dictorum debitorum, providebitur in prædicta supplicatione producta fol.* 116. (4).

In spiegar il S. C. questa providenza, adempita la discussione, crede D. Virgilio Longo, che l' aggiudicazione si dovesse far da Foschini, essendosi a tal oggetto operato, a non farvi comparire compratore

 nella

(1) *Fol.* 118. *ad* 118.
(2) Come ravvisasi della supplica de' 19. Agosto del 1769. per la sospenzione del gravame, *fol.* 119. *ad* 120.
(3) *Ut dict. fol.* 79.
(4) *Ut dict. fol.* 83.

nella vendita de' beni delli debitori alla Cappellania addetti, e ciò anche per esecuzione dell' ultime reali disposizioni, nelle quali soltanto si permettono le fondazioni delle Cappellanie, quando vi si assegnassero partite di arrendamento; in effetto vuol sostenere, che Foschini qual suo debitore nella somma di docati 1500. gli avesse per questo debito assegnato tanti nomi di debitori per semplice faciliore esazione, e non già ceduti *in solutum* (1), di modo chè si obbligò all' esigibilità *de jure*, *&* *de facto*; cosichè per tal promessa fosse tenuto a sborzare in contante tal summa, una con le terze decorse, e quando non l' avesse ridursi nelle regie forze. Poveri Foschini se non hanno contanti. Bella idea! Ma falsa.

I pupilli del fu D. Luigi Foschini per contrario credono, che essendosi adempito al legato di D. Carlantonio Longo, nell' istessa forma dal Fondatore della Cappellania prescritta, ad altro non esser tenuti, che all' evizione quando si verificasse, nel di cui caso solamente dovrebbero alla rifazione delle spese esser obbligati, come fu prescritto in detta fondazione, e dal S. C. ordinato; e non mica, che si fosse la discussione fatta a sue spese, che anzi pretende egli di esser rifatto, perchè indebitamente convenuto.

Non

(1) *V. fol.* 12 1. *&* 372.

NOn lungi andiamo da quei legali principj (1), che i noſtri degni Contradittori ci ammaeſtrano (2) per tener a partito li Pupilli di Foſchino nell'oſſervanza di quel tanto, che fu dal di lor padre nell' inſtromento del 1760. convenuto nommeno, che per eſpreſſa legale determinazione della *l. ſi nomen* (3), in cui notono a lettere majuſcole NISI ALIUD CONVENIT, traendone la conſeguenza: *Debbeſi dunque ſtare al patto non ſolo per quello, che lo ſteſſo Ulpiano definiſce* (4), che per la detta legge *ſi nomen*. Vediamo coſa foſſe ſtato nell'inſtromento del 1760. tra 'l fu D. Luigi, e D. Virgilio Longo convenuto. Queſto inſtrumento non ſappiamo ſe foſſe ſtato in verità con Foſchini ſtipulato, ſecondo la copia in forme, negli atti preſentata (5), la quale niuno effetto potrebbe in queſto giudizio partorire (6).

Si dimoſtra, che l' inſtrumento del 1760. non contiene ne aſſegnamento per faciliore eſazione, ne dazione *in ſolutum*; ma un adempimento di legato pio, conſegna, e ceſſione di tanti nomi di debitori nella ſumma di duc. 1500.

L' inſtrumento de' 18. Novembre 1760. ſembraci altro

 non

(1) Come dalla *l. cum amplius* 84. §. *is natura ff. de diverſ. reg. jur. lib. 50. tit. 27. add. Gloſſ. ibi cum l 9. §. 1. l. 70. ff. de jure dot. l. 1. ff. ſolut. & l. ult. C. ad Vellejan.*

(2) Nella lodata allegazione de' 23. Gennajo 1770. *pag.* 25. §. ſi dimoſtra *n.* 40. pubblicata a pro di D. Virgilio Longo.

(3) Nel *lib.* 18. *tit.* 4. *ff. de hered. vel act. vendit.* dove ſcrive il Giureconſulto: *Si nomen ſit diſtractum, Celſus libro nono digeſtorum ſctibit, locupletem eſſe debitorem non debere preſtare: debitorem autem eſſe praſtare,* NISI ALIUD CONVENIT.

(4) Nella *l.* 1. *lib.* 2. *tit.* 14. *ff. de pactis*, ivi. *Hujus edicti aquitas naturalis eſt, quid enim tam congruum fidei humana, quam ea, qua inter eos placuerant ſervare junct. l. 1. ff. de conſt. l. 24. & 26. §. 1. ff. depoſit. l. 47. ff. de evict. l. 1. §. quoties ff. uti poſſid. l. 23. ff. de appellat. l. 9. C. de pact. l. 10. C. ſi certum & l. 5. C. de obligat.*

(5) *Ut fol.* 31. *ad* 33., la di cui eſtratta è la ſeguente v3; *Concordat, & in fidem ego N. Petrus Panſa, hujus Curia Scriba.*

(6) Come comenta Dioniſio Gotofredo nella *l.* 7. & 8. *C. de edendo. Exemplo inſtrumenti non creditur, ſed authentico. Cur ita? In iis tantum Notario creditur, de quibus rogatus eſt.*

non contenere, che l'adempimento per la fondazione della Cappellania istituita da D. Carlantonio, ed eretta da D. Francesco Longo nell'istesso modo, che fu da costoro prescritto, e la quietanza di D. Virgilio Longo per tal legato, come chiamato al godimento della medesima; talmente che da questo instromento non ravvisasi nè compra, nè vendita de' nomi di debitori, o annuo censo, nè dazione *in solutum*, nè assegnamento per faciliore esazione; ma sebbene una consegna, e cessione di quei nomi di debitori per lo fondo della Cappellania addetti dall' istesso Fondatore: Eccone l' assertiva. *Le suddette Parti hanno spontaneamente asserito alla presenza nostra, come in adempimento della disposizione testamentaria del qu. D. Carlantonio Longo stipulata per mano del qu. Notar Angelo Sallaroli a' 2. di Febbrajo 1741. il suddetto Dottor quond. D. Francesco Longo di lui fratello, ed universale erede, per l' incarico, e facoltà ricevuta dal suddetto Testatore per instrumento stipulato per mano del suddetto Notare a 20. Giugno del suddetto anno, e poi ratificato per mano del fu Notar Francesco Sallaroli a 29. Marzo 1742. fondò un legato di docati mille, e cinquecento a beneficio de' figli successori descendenti in perpetuum del qu. D. Nicola Longo suo cugino col peso di Messe, annue prerogative, chiamate, condizioni, leggi, e pesi apposti in detta FONDAZIONE DI LEGATO, PER IL FONDO DEL QUALE ASSEGNO' AL SUDDETTO QU. D. NICCOLA LA SOMMA DI DUC. MILLE, E CINQUECENTO, CONSISTENTINO IN TANTI NOMI DI DEBITORI PER RAGIONE DI CENSI BULLARI COLLE DI LORO RESPETTIVE ANNUALITA', per li quali promise l'* evi-

evizione. Concedendo però la facoltà a' chiamati in detto legato, e primogeniti in perpetuum nel caso di restituzione de' capitali suddetti, e di alcuni di essi, nuovamente impiegarli, o in altra compra di annue rendite, o di corpo stabile, o vero d'incorporarsegli su de' loro beni col tassato interesse nell' ultimo espressato caso al quattro per cento a loro arbitrio, e carico cessando in ciascun caso l' evizione promessa, siccome il tutto più diffusamente si ha dal citato instromento, al quale si abbia relazione. Se questo instromento rapportasi a quello di fondazione del 1742., deve senza dubbio esser tenuto D. Virgilio all' esibizione del medesimo (1), mentre da questo potrà il S. C. rilevare più di quello, che nella dettagliata assertiva fu con arte taciuto.

Ma Foschini a che poteva esser astretto, com' erede di D. Francesco Longo in virtù dell' istromendo di fondazione, se non a cedere, ed assegnare tanti nomi di debitori nella summa di docati mille, e cinquecento per lo fondo della Cappellania addetti? Poteva più di questo pretendere D. Virgilio Longo? Poteva costui domandare contanti, come fa oggi sfrontatamente, partite d'arrendamento, o stabili? Certo che no: Non è una indebita vessazione, che si dà a poveri Pupilli del fu D. Luigi l'insossistente pretenzione di D. Virgilio Longo? Perchè forse D. Luigi Foschini adempì prontamente, senza decreto di

 Giu-

(1) Come prescrive l' Imperador Giustiniano nella *Nov.* 119. *cap.* 3. *Ex hac insuper jubemus*, sono le parole, *ut si quis in aliquo documento alterius faciat mensionem documenti: nullam ex hac memoria fieri exactionem: nisi aliud documentum, cujus memoria in secundo facta est, proferatur: ut alia secundum leges probatio exhibeatur, quia & quantitas, cujus memoria facta est pro veritate debetur; hoc enim etiam in veteribus legibus invenitur.*

Giudice, tosto seguita la morte di D.Francesco Longo al legato, e fondazione della suddetta Cappellania, con cedere, assegnare, e trasferire in pieno dominio, e possesso di D. Virgilio tanti nomi di debitori per lo fondo della medesima addetti. Le parole del citato instromento del 1760. sono: *Volendo al presente adempire esso D.Luigi in discarico dell'obbligazione contratta, com' erede del suddetto fu D. Francesco suo Zio, prontamente oggi soprascritto giorno alla presenza nostra col vincolo del suo giuramento in conto de' suddetti ducati mille trecento venti ha ceduti ed assegnati, e col titolo di cessione, ed assegnazione suddetta PER FUSTEM, SEU QUASI JURE PROPRIO, ET IN PERPETUUM ha trasferiti, e rifiutati in beneficio di esso Signor D.Virgilio presente, ed accettante l' infrascritti nomi di debitori, e capitali*... e descritti i nomi rispettivi de' debitori siegue: *Che in unum li capitali suddetti ascendono a ducati 1306. 50., cosicchè per compire la suddetta summa di ducati 1320. atteso gli altri ducati 180.per compiere la somma di ducati 1500. restarono, come sopra in possa di esso Signor D. Virgilio, mancano soli docati 13. 50. quali esso Signor D. Carlantonio Luigi per non avere capitale consimile gli ha pagati in contanti, consistentino in tante monete d' argento.*

Di modo, che in vigore della presente assegnazione li capitali suddetti una colle loro respettive annualità dal tempo di sopra designato in poi, e mentre dureranno, e con tutte, e singole loro ragioni, azioni, ed intiero stato, e pesi ingionti nella suddetta prima assegnazione passano IN FONDO DEL SUDDETTO LEGATO ED IN PIENO DOMINIO, E POSSESSO DEL SUDDETTO D. VIRGILIO, E SUCCESSO-

RI

RI chiamati, ed intereſſati in detto legato in perpetuum, ed averli, tenerli, poſſederli, conſeguirli, cedendoli ogni ragione, e coſtituendoli irrevocabili Procuratori in coſa propria (1).

Ci fa ridere D. Virgilio quando riflette, che in tutto il corſo di queſto inſtrumento neppure una volta ravviſaſi l'eſpreſſione della dazione *in ſolutum*, ma ſempre aſſegnamento, ed aſſegnamento *per faciliore* eſazione, per ragione, che la promeſſa della evizione corriſpoſe al capitale, ed alle annualità (2). Che brillante argomento: Dunque per darſi *in ſolutum* un nome di debitore, deveſi cedere il ſolo capitale, ſenza dell'annualità. Veramente confeſſiamo il vero, che non foſſe la preſente ceſſione dazione *in ſolutum*, molto meno però aſſegnamento; imperciocchè tanto nella dazione *in ſolutum*, quanto nell'aſſegnamento deveſi ſupporre il debito in una ſpecie, la ſodisfazione in un' altra; altrimenti diceſi ſoddisfazione, con la differenza, che nella dazione *in ſolutum* ſi trasferiſce al creditore il dominio, e poſſeſſo della coſa ceduta; nell'aſſegnamento rimane preſſo del debitore. Se Foſchini foſſe debitore di D.Virgilio nella ſomma delli ducati 1500. in contanti, come egli ſi è fatto lecito d'aſſerire nell'ultima di lui iſtanza, ſenza dubbio la dettagliata ceſſione, o dovrebbe eſſere dazione *in ſolutum*, o ſemplice aſſegnamento. Ma dov'è ch' era creditore in contanti, e non in tanti nomi di debitori per lo fondo della Cappellania addetti. Se il debito di Foſchini era per l'aſſegnamento in tanti nomi di debitori, eſſendoſi queſti aſſe-

(1) Come dalla detta copia informe da D. Virgilio preſentata *fol.* 31. *ad* 33.

(2) Così nella *pag.* 10. *n.* 14. della detta Allegazione.

gnati, e ceduti in pieno dominio, e possesso di D. Virgilio creditore *ex causa lucrativa*, come uno de' chiamati al godimento della Cappellania, fu estinta ogni obbligazione, ne poteva, ne dovea altrimenti D. Luigi adempiere al legato, per la cautela de' futuri chiamati al godimento della medesima invitati.

Eccovi a proposito un adattatissimo responso del Giureconsulto Giuliano ne' veri termini della presente controversia: *Omnes debitores*, sono le parole (1): *qui speciem ex causa lucrativa debent*, *LIBERANTUR, CUM EA SPECIES EX CAUSA LUCRATIVA AD CREDITORES PERVENISSET*. D. Luigi Foschini, come erede di D. Francesco Longo, era debitore di D. Virgilio *ex causa lucrativa* per lo legato di D. Carlantonio nella specie di tanti nomi di debitori nella somma di ducati 1500. l'istessa specie; cioè nomi di debitori, in simil somma diggià pervennero al creditore D. Virgilio coll' instrumento di cessione de' 18. Novembre 1760., anzi n' ottenne con amplissima formola la quietanza ne' termini di soluzione, e pagamento (2). Dunque dovrebbe da questo giudizio esser assoluto.

Ma quì si ripiglia, che Foschini promise, e si obbligò per l'esigibilità *de jure & de facto* (3) che nell' instrumento è chiaro, si dovesse intendere per l'esigibilità *de facto* (4) la quale importa, che li debitori ceduti dovean essere di sì facile esazione, che a qua-

(1) Nella *l.* 17. *lib.* 44. *tit.* 7. *ff. de obligat. & act.*

(2) *D. fol.* 31. *ad* 33. *in fin. ivi*. Il sudetto D. Virgilio dichiarandosi ben contento, e soddisfatto della suddetta assegnazione, e PAGAMENTO ha quietato finalmente e generalmente *etiam per Aquilianam stipulationem & pacto etc.* PER L' ADEMPIMENTO DEL SUDDETTO LEGATO.

(3) Nella *pag.* 31. *n.* 52. detta Allegazione.

(4) Nella *pag.* 32. *n.* 54. detta Allegazione.

qualunque ſemplice richieſta di D.Virgilio eran obbligati di pagare i diloro debiti, ſenza di alcuna giudiziale interpellazione, altrimenti era in virtù del riferito patto tenuto Foſchini; ed all'eſigibilità *de jure*, crede, che foſſe obbligato dopo della diſcuſſione.

Dalla copia informe dell'inſtrumento negli atti preſentata, non rilevaſi queſta ideata promeſſa dell'eſigibilità *de facto*, o *de jure*, ma ſebbene dell'evizione *de jure*, & *de facto*, e promiſe far veri, eſigibili e non eſatti i nomi di debitori ceduti (1); al che ſenza di tal promeſſa era obbligato *ex providentia legis*. E come no, dappoicchè non poteva egli cedere, ed aſſegnare tanti ideati, e non veri nomi di debitori, o pure veri, ma da D.Franceſco, o dall'iſteſſo D. Luigi eſatti, e perciò promiſe farli *veri*, *e non eſatti*, promiſe farli *eſigibili*, imperciocchè potevaſi verificare, che foſſero ſtati *veri*, *e non eſatti*, ma *ineſigibili*, cioè decotti, falluti; ond'è, che Foſchini ſenza della deſcritta promeſſa era obbligato di farli *veri*, *eſigibili*, *e non eſatti*.

Si ſpiegano le promeſſe fatte da Foſchini coll' inſtrumento del 1760. di far *veri*, *eſigibili*, *e non eſatti* li ceduti nomi di debitori, per l' adempimento del legato del qu. D. Carlantonio Longo, e dell' evizione *de jure*, & *de facto*.

Promiſe ancora l'evizione *de jure*, & *de facto*, conciofiacoſacchè accader poteva, che li ſuddetti nomi ceduti eran *veri*, *non eſatti*, *ed eſigibili*, come ſono, ma potean eſſer evitti da qualche altro vero creditore, e perciò ſi obbligò ben' anche per l'evizione. Non eſſendoſi oggi verificata l'evizione, ed eſſendo *veri*, *non eſatti*, *ed eſigibili* i nomi di debito-

(1) *D. fol. 31. ad 33. in fin. ivi* . E medeſimamente il ſuddetto Signor D. Carlantonio Luiggi ſpontaneamente li detti capitali come ſopra aſſegnati, e ceduti promette FAR VERI, ESIGIBILI, E NON ESATTI, e quelli difendere, ed anteſtare da oggi avanti in giudizio e fuori, ed eſſerne tenuto di evizione *de jure*, *et de facto* generalmente, e ſpecialmente da tutti uomini, e perſone di qualſivoglia dignità colla rifazione di tutti li danni, ſpeſe, ed intereſſe.

tori ceduti, rimangono Foschini dissobbligati da ogni promessa.

Se non che ci replica a tempo D.Virgilio Longo, che la promessa dell'*esigibilità* importa, che li debitori ceduti dovean essere denarosi, per sborzargli ad ogni di lui ricuiesta li contanti, mentre *esigibile* dice, che è sinonimo di denaroso, ricco, e doviziofo. Noi per quanto comporta la nostra abilità, ed attenzione, avemo scartapellati quasi tutti li dizionarj nommeno Italiani, che Latini Istorici, Filosofici, Poetici, e legali, e non abbiam potuto ritrovare la riferita spiega, confessiamo la nostra insufficienza, almeno c'improntasse D. Virgilio il suo dizionario, poichè ci sembra dura tal spiega, per toglierci anche dall'errore in cui viviamo, che debitore *esigibile* fosse anche colui, che quantunque non denaroso, tuttavolta avesse stabili, casamenti, o feudi, tuttochè questi alle volte non si ritrovassero a vendere, specialmente quando l'apprezzo fosse molto alterato, nulladimeno il debitore non può dirsi decotto, quando li creditori rimanessero coverti coll'aggiudicazione de' beni.

Dice D. Virgilio, che questa spiega fu fatta da un Giureconsulto, quale fu Ermogeniano (1), il quale prescrisse, allorchè si vendesse qualche nome di debitore per ossa rotte, cioè tale, quale è, dev'esser in maniera, che dal debitore venduto si potesse qualche, anche picciolissima cosa ricavare, perchè altrimenti sarebbe il venditore creduto doloso. *Qui nomen*, sono le parole (2), *quale fuit, vendidit ut sit, non ut exigi ETIAM ALIQUID possit, & dolum præstare cogi-*

(1) Così nella *d. Alleg. pag.* 26. *n.* 41.
(2) Della *l.* 74. §. 3. *lib.* 21. *tit.* 2. *ff. de evict. et dupl. stipul.*

gitur. Dov' è che *exigibile* è l'isteſſo, che denaroſo, ricco, e doviziosо?

Ne le dottrine rapportate dalli noſtri riveriti Contradittori ſono applicabili alle promeſſe nell'adempimento del legato di ſopra eſpoſte, che altro non importano, ſe non ſe, che i nomi delli debitori ceduti, ed aſſegnati non foſſero decotti, o falluti, eſiſtenti, e non eſatti, e ciò doverſi intendere *tempore ceſſionis*, mentre ſe a D. Virgilio aveſſe riuſcito di render decotti i debitori ceduti, ed aſſegnati, come credette di fare veniva anche Foſchini diſſobbligato; imperciocchè dal giorno della ceſſione 19. Novembre 1760. fino all'anno 1765. giammai ſi diede premura di eſigere un' obolo da queſti debitori (1).

Incominciò a perſeguitare li ceduti debitori; ma quando, nell'anno 1765. (2), che tutto il Regno eraſi ridotto in eſtreme miſerie per la memorevole penuria dell'anno antecedente; con tutto ciò queſti gli hanno offerti li di loro beni, de' quali è vero, che non ſianſi ritrovato compratore; ma perchè, perchè D. Virgilio ſul ſuppoſto, che devonſi aggiudicare da Foſchini ha procurato l'apprezzo alla graviſſima ragione del tre per cento (3): Foſchini replicarono per la rivisione (4) a ſolo oggetto di far comprendere al S.C. queſto dolo buono, o male che foſſe, mentre con più fondata ragione, credono, che D. Virgilio do-

(1) Veggaſi la di lui dichiarazione per le quantità, che deve conſeguire *fol.* 283.

(2) Come dall'iſtanza di D. Virgilio *fol.* 16. *et* 19.

(3) Come rilevaſi dall' apprezzo *fol.* 110. *et* 112. atti di ſequeſtro *vol.* 2.

(4) Così dalla copia notificata al Procuratore di Foſchini *fol.* 120. *a t.* detti atti *vol.* 2.

dovesse secondo l'apprezzo aggiudicarsegli *pro concurrenti quantitate* (1). Ritorniamo alle dottrine rapportate a pro di D. Virgilio.

La prima è del Reggente de Marinis nella risoluzione 42. il quale figura diversi casi nella vendita de' nomi de' debitori (2), ma non dice, che il debitore decotto fosse colui, che non tiene contanti, mentre *potest solvere* il debito colla cessione de' beni.

L'altra di Staibano nella risoluzione *67. n.* 59. ivi si parla dell'esigibilità promessa nella cessione, ed assegnamento d' annuo censo *pro faciliori exactione* (3), come rilevasi dalle parole ... *illa promissio exigibilitatis non potest intelligi, nisi secundum tempus EXACTIONUM FACIENDARUM* ... ed altrove ... *sic pro EXACTIONE fructuum*.

Dippiù si aggiunge l' autorità di Antonio Fabro nella definizione 13. *lib*.8. *Cod. tit.* 31. *de evict.* Questo gravissimo Scrittore, ed altri prima, e dopo di lui (4) avvertiscono, che le promesse devonsi riferire alle diverse specie de' contratti; onde secondo le diverse specie, così diverse conseguenze l' istesse promesse producono; ce ne rapporta l' esempio nella vendita di corpo stabile, e nella vendita di annua prestazione; nella prima alle volte il venditore dev' esser as-

(1) Come Ulpiano nella *l. a Divo Pio* 15. *lib.* 42. *tit.* 1. *ff. de re judic.* §. *si pignora capta sunt, emptorem non inveniant, rescriptum est ab Imperatore nostro, et Divo patre ejus, ut addicantur ipsi, cui quis condemnatus est; addicantur autem utique ea quantitate, quæ debetur. NAM SI CREDITOR MALUERIT PIGNORA IN CREDITUM POSSIDERE, IISQUE ESSE CONTENTUS RESCRIPTUM EST. Add. Auth. hoc nisi Cod. solut.*

(2) Nella *pag.* 26. *a.* 43. *dett. Alleg.*

(3) Alla *pag.* 29. *n.* 48. *et* 49. *det. Alleg.*

(4) Veggasi il Consigliere Giuseppe de Rosa nella *consult.* 7. *n.*

afsoluto dall' evizione, nella feconda condannato, per la manifesta ragione, che nella vendita di qualche annua preftazione SINGULIS ANNIS NOVA TRADITIO, ET OBLIGATIO NASCATUR (1). Così Valafquez, Giurba, Rodriquez ed altri (2).

Niuno di questi DD. fi ha punto fognato di fcrivere, che decotto, inefigibile debitore fofse colui, che non tiene contanti per la fodisfazione del dilui debito; può il creditore colla vendita, o aggiudicazione de' beni confeguire quel tanto, che deve (3).

Molto meno hanno rapporto alla prefente controverfia le leggi, che fi citano (4) cioè la *l. 16. §. 6. de fidejuf. & mand. l. 67. & 116. de V. O.* in cui fi parla quando è tenuto il fidejufsore, o il Correo *in folidum* obbligato.

Finalmente dice D. Virgilio, *non può il debitore una cofa per un' altra pagare controvoglia del creditore*, per la *l. 2. §. 1. ff. de reb. cred. e* 17. *C. de folut.* (5). Paolo nella detta legge fcrive, che un debitore per caufa di MUTUO in una fpecie, non può in un'altra fodisfarlo. *Mutui datio confiftit in his rebus, quæ pondere, numero, & menfura confiftunt, quoniam eorum datione poffumus in creditum ire: quia in genere fuo functionem recipiunt per folutionem, quam fpecie, nam in cæteris rebus ideo in creditum ire non poffumus, quia aliud pro alio invito creditori folvi non poteft* (6)... *confenfiente creditore* (7) *datis, tolli pa-*

ra-

(1) Così nella *pag.* 34. *et* 35. *n.* 58. *det. Alleg.*
(2) Rapportati nella *d. Alleg. pag.* 27. *et* 28. *n.* 62. *et* 63.
(3) Veggafi la *d. l. a Divo Pio* 15. *§. fi pignora ff. de re judic.*
(4) Nella *pag.* 42. *et* 45. *n.* 70. 71. *et* 74. *d. Alleg.*
(5) Nella *pag.* 53. *et* 54. *n.* 88. *et* 89.
(6) Come nella *d. l.* 2. *§.* 1. *lib.* 12. *tit.* 1. *ff. de reb. cred.*
(7) Così nell' altra *cit. l.* 17. *tit.* 45. *lib.* 8. *C. de folut. et liberat.*

ratam obligationem. Foſchini in che era debitore ; ſe non in tanti nomi di debitori addetti per fondo della ripetuta Cappellania, e queſti ſono ſtati a D. Virgilio ceduti in ſodisfazione, il quale ſe ne ha dichiarato pienamente contento, e ben ſodisfatto (1). Dunque qualunque foſse ſtata la cauſa del debito, *conſenſiente creditore* fu eſtinto.

Le dottrine più adattabili alla preſente diſputa, piuttoſto furon quelle addotte nell' ultima allegazione de' 30. Gennajo 1772. pubblicata a pro de' Foſchini dal degniſſimo noſtro anteceſsore di loro riſpettabile Avvocato di F. M. D. Gabriello Valentini, che ci diamo l' onore di ripeterle al S. R. C. furono una del Reggente de Ponte, l' altra di Giulio Capone, li quali per' appunto ſpiegano la promeſsa dell' eſigibilità nella vendita d' un nome di debitore; quantoppiù nell' adempimento nell' iſteſſa ſpecie d' un legato gratuito fatto a pro di D. Virgilio, che l'accettò, e ſe ne dichiarò ben contento.

Il de Ponte ſcrive così (2) : *Nec dicantur bona inexigibilia ; nam videatur, quæ diligentia fuit ex adverſo facta: Hic tantum fuerunt emanata banda, & non rèpèrerunt emptorem : NON PROPTEREA DICUNTUR BONA INEXIGIBILIA: Nam videmus, quod alius creditor prædicti magn. Nicolai in majori ſumma fuit ſatisfactus de omni eo, quod habere prætendebat ſuper eiſdem introitibus. ET SI NON REPERITUR EMPTOR, LEX JAM PRÆSTITIT REMEDIUM ADJUDICATIONIS in L. A Divo Pio §. ſi pignora. De re jud. ET SIC LIBERAT DEBITOREM. Unde verè neſcio, quid hodie vult Pars, niſi quod*

VER-

(1) Veggaſi il ſuddetto inſtrumento del 1760. *fol.* 31.
(2) Nel *conſ.* 26. *num.* 11. *tom.* 2.

VERBO DICIT INTROITUS INEXIGIBILES, quod Baldaxari habenti juris præsumptionem pro se, nihil obesse debet; secundum quæ fuit judicatum.

E Giulio Capone (1): *Promittens enim nomen debitoris idoneum, & exigibile, aliud non est, nisi fidejubere in casu, quo realiter exactio cum effectu non sequatur (2). Ibi (Cum idoneum esse firmaverint, fidejussoris vicem sustinet) & sic per illum Tex. firmarunt Simon de Petris* (3). *Hinc dixit Menoch.* (4), *quod promittens nomen debitoris exigibile, NON DEBET ILLUD MANUTENERE FACILIS EXACTIONIS, ita ut si difficile exigi possit, non tenetur; & diligentia debet præcedere, ut cessionarius contra cedentem redire possit, & sic, quod cessionarius utatur debita diligentia contra debitorem cessum, ipsumque statim excutiat; nam si id non fecerit, & ejus deterioratio processerit ex ejus culpa, seu negligentia, ut puta, quia debitor cessus a principio erat solvendo, id culpæ cessionarii imputatur* (5). *Et Mangil.* (6) *dicit etiam requiri; UT CESSIONARIUS FACIAT CARCERARE DEBITOREM CESSUM, VEL STATIM CONSTARE ILLUM AUFUGISSE, VEL NON INVENIRI; Hocq. docendum esse per relationem birruariorum, quia cessionarius dicitur procurator in rem propiam* (7), *prout etiam expresse dictus cessionarius sic fuit constitutus in instrumento dictæ cessio-*

(1) Nella *discep.* 314. *nu.* 10. *& seq. tom.* 4.
(2) *L. cum ostendimus* §. *fin. De fidei.*
(3) *Conf.* 98. *Bart. decis.* 110. *Grat. discep. for.* 327. *num.* 35. *Manente decis.* 54.
(4) *Conf.* 558. *nu.* 34. *& seq.*
(5) *Becc. conf.* 105.
(6) *Manil. de evict. q.* 79.
(7) *Jac. de Aren. in tract. de cess. actu. num.* 72. *Grat. in tract. de cession. jur. nu.* 11.

sionis; & mandatarius debet consummare, & perficere mandatum susceptum, alias esset in dolo (1). *Et mandati datur actio contra mandantem* (2), *& procurator ad judicia tenetur etiam de levissima culpa. Et ex eo, quod est procurator in rem propriam, tenetur defendere cedentem* (3). *Et qui potuit congruis juris remediis quicquam assequi, si fuerit negligens, dicitur in culpa; imo etiam in dolo, & sic universum damnum ipsi cessionario cedere debet* (4). *Et DD. dicunt*, CESSIONARIUM DEBERE STATIM, ET SOLLICITE EXIGERE, OMNEMQUE CONATUM APPONERE, *alias secus* AGENDO CONTRA CEDENTEM EI REGRESSUS NON DATUR, *qualitercumque interim debitoris conditio deterior fiat; alias sequeretur absurdum, quod cessionarius possit ejus arbitrio, imo calliditate exactionem differre in damnum, & perniciem cedentis absque ulla ejus culpa, quod non est permittendum* (5). *Et quod fidejussor non possit molestari a creditore, qui neglexit exigere a principali debitore, post quam ille effectus est non solvendo* (6). *Imo ultra diligentias cessionarii, ad hoc ut cedens* IN CASU, QUO TENETUR FACERE NOMEN DEBITORIS EXIGIBILE, REQUIRITUR SENTENTIA DECLARATORIA, DEBITOREM CESSUM NON ESSE SOLVENDO, QUÆ HIC DEFICIT: UBI QUOD NON SUFFICIT DILIGENTIA USQUE AD SENTENTIAM: ET TUNC DICITUR INEXIGIBILE, UBI PER ESECUTO-

RIS

(1) *L. Dolus D. mand. Magon. decis. Flor. 93.*
(2) *L. Si mandavero D. mand. Aret. et Magil. ibid.*
(3) *Bal. in l. si quis num. 2. D. de Procur.*
(4) *L. quod quis D. de reg. jur. DD. etc.*
(5) *Engen. Becc. Coler. etc.*
(6) *Socc. cons. 233. v. 2. Bursat. cons. 224. Surd. de alim. Foller. etc.*

RIS RELATIONEM NIHIL FUISSE INVENTUM APPARET, *cujus contrarium apparet in casu nostro; cum fuerint executa tot bona stabilia appretiata, & vendita*; *Imo ETIAM SI BONA PRÆDICTA NON REPERIISSENT EMPOREM, NON POTEST DICI FACTA EXCUSSIO, ET SIC NOMEN DEBITORIS INEXIGIBILE; CUM NON REPERTO EMPTORE DEBET FIERI ADJUDICATIO, JUXTA AUTH. HOC NISI C. DE SOLUTIONIBUS; ET SIC DEBITOR DICITUR EXIGIBILIS, DUM EJUS BONA ADJUDICARI POSSUNT* (1). *Quinimmo circumscripta prædicta negligentia, inhabilitas superveniens post cessionem pertinet ad cessionarium L. pupilli §. soror, D. de solut., ubi Bart., Castr. qui dicit hoc menti tenendum Osasc. Decius Surd. Mang. Et hoc procedere etiam in casu dotis* (2).

Fingasi per poco, che il S. C. inerisse alla domanda di D. Virgilio, con obbligare Foschini al pagamento delli docati 1300. in contanti, una con le terze decorse; Foschini che contanti non avrebbero, specialmente di una somma accessiva, dovrebbero essere eseguiti, ed ordinandosi l'apprezzo de' beni sequestrati per procedersi alla vendita, renderebbero senza dubbio il contracambio a D. Virgilio per l'apprezzo de' medesimi al tre per 100., e di questi non si ne ritroverebbe compratore, dimodoche necessitato sarebbe alla rifiutata aggiudicazione con sommo dispendio, nommeno suo, che di Foschini, quando oggi si potrebbe contentare, senza strepito, aggiudicarsi li beni de' debitori ceduti.

Lo

(1) *Bald. Ang. Jason. et alii innumeri etc.*
(2) *De Pont. cons. 26. num. 11. vol. 2.*

Lo scrupolo di D. Virgilio egli è questo ; Nelle novelle leggi di Ammortizazione viene interdetto la fondazione delle Cappellanie, quando alle medesime non si assegnassero partite di arrendamento : onde vien vietato, l'assegnamento di corpo stabile, e perciò vorrebbe, che Foschini fosse astretto al pagamento in contanti, affinchè questa summa potesse impiegarsi al negozio, e per cautela de' futuri chiamati al godimento della Cappellania obbligarebbe li suoi beni alla ragione del quattro per 100. come fu nella fondazione prescritto, nel solo caso, che accadesse la restituzione da ciaschedun nome di debitore. Se la fondazione fosse contro lo stabilimento delle novelle leggi su di questo punto, si dovrebbe abbolire, tostoche l'assegnamento non si fosse fatto in partite d' rendamento, ed annullata, li docati 1500. si doverebbero a Foschini per esser'egli erede di D. Carlantonio per l'intermezza persona di D. Francesco . Risponde D. Virgilio, che la fondazione essendo stata fin dal 1742., ed eseguita nel 1760. non può esser in queste leggi compresa, dimodoche egli stesso si contradice, anche per l'assegnamento de' suoi beni, come se quelli de' debitori fossero diversa natura.

Vuol vedere il S. C. il capricciosо operare di detto D. Virgilio, il quale neppure de' contanti si contenta, e li poveri pupilli vengono in questo giudizio per astio malmenati, e vuole abusare della sua prepotenza; ravvisasi da questo fatto.

Fra gli cotrovertiti nomi di debitori ceduti vi fu Andrea Marrone, il quale avendo contratto un debito in docati 32. col fu D. Francesco Longo obbligò al medesimo una sua casa, e le migliorie d' una vigna

det-

detta le *Masserie* concessagli in enfiteusi dall' istesso D. Francesco (1).

Andrea Marrone non potendo vivere per causa della carestia dell'anno 1764. abbondò la Terra della Guardia sua patria, e si confuggiò sotto d'altro Celo più benigno; intanto Foschini erede di detto D.Francesco non veniva sodisfatto del canone per la concessione della suddetta vigna ; onde la riconcedette *servatis servandis* a Pascale Filippelli a 30. Ottobre dell'anno 1769. (2). Pacificamente fino a 7. Settembre 1774. possidè la conceduta vigna censitagli; se non che *de facto* fu poi sequestrata ad istanza di D. Virgilio nel detto anno 1774. per l'ippoteca promessa su delle migliorie della medesima, se pur ve ne fossero state (3); e si diede in affitto all'istesso Filippelli (4).

Non mica trascurò Pascale Filippelli di proporre nel S. C. l'eccezione d' essersi seguita la roba altrui , imperciocchè essendo egli terzo possessore, qualunque ragione gli fosse competuta, esperimentarla dovea con un termine ordinario, in cui necessariamente provar dovea l'esistenza dell'obbligate megliorie, tanto più, che poteasi D. Virgilio pagare colla vendita della casa, ben'anche eseguita. Ma la condotta, e lodevole prudenza del dilui Avvocato D. Carlo Muzio , il quale vedendo, che la contesa risultava dispendiosa per il suo Cliente, senza frutto , perciò si abboccò con l' onestissimo Avvocato di D. Virgilio D.Saverio d'Andrea per troncare la controversia; e si restò in appuntamento , che Filippelli depositan-

(1) Come dagli istromenti de' 25. Marzo 1742. ed 8. dello stesso mese dell'anno 1737. *fol.* 172. *et* 175.
(2) Così dalla copia dell' istromento *fol.* 337.
[3] Dall'atto del sequestro dello Scrivano de Conciliis *fol.* 229.
[4] Come dall'obbligo *penes acta fol.* 243.

tando nel S.C. il capitale con le terze del debito contratto da Marrone, gli averebbe dato il consenzo per lo dissequesto, e fattegli anche cessione di ragioni. Filippelli per non farla lunga ubbidì al suo Avvocato, fece il deposito (1), ma non ottenne il consenzo per lo dissequestro, perchè credette D. Virgilio, che si sarebbe opposto il Curatore dell' eredità giacenti; andiede vuoto il disegno, poichè costui prestò il consenzo colla riserba però delle spese (2). *In contradittorio judicio* s' ordinò il dissequestro, e le spese si riserbarono su della casa di Marrone, per la quale s' ordinò, che restasse fermo il sequestro (3), e D. Virgilio se ne gravò con istanza di contrario impero sotto pretesto, che dovea obbligarsi per la rifazione della rata delle spese (4). Filippelli per non litigare inerì alla rifazione delle spese, e si ordinò, che non fosse molestato (5), siegue a gravarsi D. Virgilio con supplica di *V. F. ad finem revocandi*, dicendo, che 'l deposito fosse mancante, e che la sodisfazione devea seguire dal vero debitore.

Mentisce D. Virgilio: Dal calcolo apparisce, avverso del quale non vi è gravame, che il di lui credito tra terze, e capitale per tutto il giorno del deposito importava docati *60.* $\frac{10}{12}$ fino al giorno del calcolo 30. Giugno 1776. docati *63. 90.* $\frac{10}{12}$ (6). E Filippelli depositato avea docati *64.* 30. (7), sicchè più di quello, che dovea Longo conseguire.

Che

(1) *Fol.* 304.
(2) Come dalla replica del medesimo *fol.* 310.
(3) Come dal decreto de' 5. Luglio 1774. *fol.* 314.
(4) Come dall' istanza *fol.* 327.
(5) Così dal decreto de' 22. Aprile 1777. *fol.* 371.
(6) Veggasi il calcolo *fol.* 363.
(7) *Dict. fol.* 363. 304. 306., *et* 308.

Che non era costui debitore, e non poteva sodisfarlo; è falso per massima di dritto (1) Filippelli oggi vedendosi tergiversato con ragione pretende la restituzione del cennato deposito, e 'l dissequestro, perchè *de facto* fu sequestrato non ostante, che egli era terzo possessore, senza vedersi l' esistenza, e l' identità delle ippotecate megliorie.

Or da questo fatto non ravvisa chiaramente il S. C., che D. Virgilio va cercando alla cieca il pelo dentro l' ovo? Non vuole stabeli, rifiuta il denaro contante, si contradice a momenti, perseguita in giudizio Foschini, questo è operar di Uomo da poco.

Foschini adunque *debitore ex causa lucrativa* per lo legato di D. Carlantonio Longo; in che, in tanti nomi di debitori, non ideati, ma veri, esistenti, e non esatti, dippiù non decotti, o falluti, sebben esigibili, come avemo dimostrato: Questi tali quali cioè *veri*, *esigibili*, *e non esatti* furon ceduti, assegnati, e trasferiti in pieno dominio, e possesso di esso D. Virgilio, il quale se ne dichiarò *ben contento*, *e SODDISFATTO della suddetta assegnazione*, *e PAGAMENTO*, *ha quietato finalmente*, *e generalmente*, *etiam per Aquilianam stipulationem*, *& pacto &c.*, per l' ADEMPIMENTO DEL SUDETTO LEGATO (2): Che credono d' avere pagato, adempito, e sodisfatto dell' istessa maniera, che fu tal legato prescritto, cioè colla consegna, ed assegnamento della cosa legata di tanti nomi di debitori nella somma di ducati 1500.; Con ragione sperano i poveri

Pu-

(1) Veggasi nell' istituzione *lib. 3. tit.*: *Quibus modis tollitur oblig. et in princ. add. L. 104. ff. de solut. et Gothof. ad l. 17. C. de solut.*, *et lib.* ibi: *solvere quivis debitoris loco potest*.

(2) Sono parole dell' instromento del detto anno 1760. *dict. fol. 31. in fin.*

Pupilli dalla giuſtizia del S. C. non ſolo eſſer aſſoluti dal preſente giudizio, che anzi rifatti di tante ſpeſe indebitamente ſofferte; perciocchè : *Omnes debitores*, ripetiamo col Giureconſulto Giuliano; *qui ſpeciem ex cauſa lucrativa debent, liberantur, cum ea ſpecies ex cauſa lucrativa ad creditores perveniſſet* (1).

Napoli a 10. Gennajo 1778.

Gioſeppe Giuſti.

(1) Nella ſuddetta *l.* 17. *lib.* 44. *tit.* 7. *ff. de obligat., & actionib.*